

PROGETTO DI SCISSIONE

ART. 42-BIS Codice Civile

FASI – Fondo Assistenza Sanitaria

Integrativa

Sede Via Vicenza 23 - 00185 Roma

Cod. Fisc. 80400950582

Indirizzo di posta elettronica certificata pec.fasi@fasi.postecert.it

Sommario

1. L'ENTE, LA SOSTANZA ECONOMICA E GLI EFFETTI PERSEGUITI	3
2. PROCEDIMENTO, LEGITTIMITA' E PROFILO CIVILISTICO.....	6
3. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE (art. 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n.1 c.c.)...	12
4. ATTI COSTITUTIVI E STATUTI (art. 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n.2 c.c)	12
5. RAPPORTO DI CONCAMBIO (art. 2501 ter, comma 1, n.3).....	12
6. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE. (art. 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n. 4 ed art. 2506 bis, comma quarto, c.c.).....	13
7. BENEFICIARIA: DATA DI DECORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (art. 2501 ter, comma 1, n. 5).....	13
8. DATA DI DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (art. 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n. 6, c.c.)	14
9. DATA DI EFFETTO DELLA SCISSIONE	14
10. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI. (art- 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n. 7, c.c.).....	14
11. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI (art- 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n. 8, c.c.).....	14
12. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI (art. 2506 bis)	15
13. I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DELLA ASSOCIAZIONE BENEFICIARIA.	16

1. L'ENTE, LA SOSTANZA ECONOMICA E GLI EFFETTI PERSEGUITI

Il FASI - Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa è stato costituito, in data 26 novembre 1977 a seguito di deliberazione del Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali e successivamente trasformato in una Associazione non riconosciuta di secondo livello, con "Protocollo" del 13 aprile 1981 ed Accordo del 09 dicembre 1981 intercorso tra l'allora Confederazione Generale dell'Industria Italiana, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e collegate a Partecipazione Statale (ASAP) e la Federazione Nazionale Dirigenti di Aziende Industriali.

Sin dalla sua istituzione il FASI si è collocato fra i principali attori della sanità privata in Italia, con il dichiarato obiettivo di garantire ai dirigenti delle imprese industriali una migliore assistenza medica, integrativa e complementare rispetto quella universalmente offerta dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Il FASI è attualmente retto, in modo paritetico, dalle parti sociali Confindustria e Federmanager. La gestione bilaterale garantisce un sano equilibrio tra le esigenze dei datori di lavoro e quelle dei dirigenti, assicurando che il Fondo risponda in modo efficace e tempestivo alle necessità della classe dirigente.

Nel tempo, il FASI ha registrato un costante *trend* di crescita, fino a diventare uno dei maggiori operatori della sanità integrativa e complementare in Europa.

Nel 2023, il Fondo contava oltre 133.065 dirigenti iscritti e assisteva più di 303.605 beneficiari tra dirigenti, coniugi e prole. Nello stesso anno il Fondo ha liquidato oltre 300 milioni di euro in prestazioni sanitarie, gestendo 1.259.713 pratiche di rimborso. Simili numeri testimoniano la solidità e l'efficienza del FASI, che è divenuto un pilastro del welfare sanitario dei dirigenti italiani.

Il FASI si fonda su valori di mutualità e solidarietà intergenerazionale, non selezionando il rischio e offrendo a tutti i dirigenti iscritti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute o economiche, l'accesso alle medesime cure mediche e agli stessi programmi di prevenzione. L'impegno mutualistico del Fondo si manifesta, quindi, non solo nel fornire copertura sanitaria in occorrenza di terapie mediche o di interventi chirurgici, ma anche nel

promuovere il benessere complessivo degli iscritti attraverso percorsi di prevenzione gratuiti e l'assistenza in occorrenza di patologie croniche.

Il FASI, nel 2008, ha istituito nel proprio seno la gestione separata FasiOpen con il fine di garantire l'accesso a prestazioni di sanità integrativa a categorie anche diverse rispetto ai dirigenti industriali. Il FasiOpen è dunque una gestione - separata, ma non esterna al FASI - concepita per estendere l'assistenza sanitaria anche ad aziende e lavoratori che non applicano il contratto collettivo dei dirigenti industriali stipulato fra Confindustria e Federmanager.



I modelli di assistenza sanitaria di FASI e di FasiOpen differiscono sostanzialmente. Mentre il FASI dirigenti offre ai propri assistiti livelli di prestazioni sanitarie uniformi ed omogenee, garantendo quindi identica tutela a tutti gli iscritti, il FasiOpen si declina in sette piani sanitari differenti, a cui corrispondono altrettanti livelli di copertura e di massimali. In particolare, i sette piani del FasiOpen si differenziano per tipologia di prestazioni, limiti di rimborso, franchigie e, soprattutto, contributi a carico dell'azienda o del dipendente.

La coesistenza, in capo al medesimo ente di assistenza, dei suddetti, modelli organizzativi di sanità integrativa e complementare, da un lato, ha consentito il *kick off* ed il successivo consolidamento del FasiOpen, che è stato ampiamente agevolato dalle *technicalities* e dal supporto strutturale del FASI, ma, dall'altro lato, ha generato delle commistioni tecnico giuridiche che meriterebbero di essere risolte, distaccando la gestione rivolta ai dirigenti (FASI) dalla gestione separata rivolta alle aziende e lavoratori estranei al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti industriali (FasiOpen).



Attraverso la separazione di FASI e FasiOpen ciascuna di dette due gestioni sarà posta in condizione di cogliere al meglio le opportunità che il proprio ambito d'azione offre, sia in termini di efficacia operativa che di regole giuridiche. Entrambe le gestioni - FASI e FasiOpen - potranno infatti specializzare la propria attività e, soprattutto, i propri assetti organizzativi concentrandosi su un proprio modello associativo, strutturato in funzione del diverso approccio all'assistenza sanitaria.

La scelta dello strumento tecnico-legale da adottare ai fini della separazione di FasiOpen da FASI è pressoché vincolata. Data la natura non lucrativa e non commerciale del Fondo sono, infatti, inapplicabili tutti gli atti e gli istituti giuridici afferenti alla nozione d'azienda o d'impresa commerciale.

Escludendosi – giusta la natura del Fondo - ogni operazione «aziendale» o «imprenditoriale», la parziale disgregazione dell'ente può aver legittimamente luogo attraverso un'operazione di scissione associativa, disciplinata dall'art. 42-bis del codice civile, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017 per effetto dell'art. 98, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Si propone quindi all'attenzione dell'assemblea deliberante del FASI di procedere alla scissione del fondo ex art. 42-bis c.c., dando vita ad una associazione di nuova costituzione denominata FasiOpen di cui siano associati fondatori Confindustria e Federmanager – esattamente come nel FASI dirigenti – ed in cui confluiscono a titolo di iscritti gli attuali assistiti della gestione separata FasiOpen. L'associazione sarà retta dallo statuto che si allega al presente progetto di scissione.

Il FASI, a seguito della scissione, presterà al FasiOpen ogni supporto tecnico e logistico necessario alla nuova associazione affinché sia garantita la continuità della predetta gestione separata e sia assicurata l'assistenza sanitaria agli attuali assistiti.

2. PROCEDIMENTO, LEGITTIMITA' E PROFILO CIVILISTICO

Alla luce di quanto riassunto al punto precedente si ritiene opportuno procedere alla **scissione parziale, omogenea**, del FASI con distacco della gestione separata FasiOpen e costituzione di una nuova associazione denominata FasiOpen che eserciti l'attività ad oggi riferibile a FasiOpen. Associati fondatori della nuova associazione saranno Confindustria e Federmanager, già fondatori del Fasi, ed in tal senso l'operazione si informa a criteri di **proporzionalità**.

La fusione e scissione degli enti non lucrativi e non commerciali è stato a lungo un argomento dibattuto (e prevalentemente negato) in dottrina. Era infatti opinione diffusa che dette operazioni straordinarie fossero istituti esclusivamente endosocietari, potendovi partecipare solo società commerciali e non anche enti «no profit», in quanto si riteneva che la natura non commerciale di tali enti fosse una barriera insuperabile per l'esecuzione di scissioni e fusioni.

Nel tempo, a favore della legittimità della fusione (e per analogia della scissione) di enti di natura associativa, è però autorevolmente intervenuta la giurisprudenza di legittimità:

- *«È esatto il riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, nell'ipotesi che risulti accertato (con indagini di fatto, che si sottrae a controllo in sede di legittimità, se il relativo apprezzamento è congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti, dell'organismo nato dalla unificazione. Infatti le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica più dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto.»* - MASSIMA - Cass. civ., 14/03/1967, n. 583;
- *«... è opportuno altresì premettere che, come già in epoca non recente questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr., Cass. 14/03/1967, n. 583), nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli*

associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto; ed è perciò possibile far riferimento alle disposizioni dettate dal codice in tema di fusione di società, in quanto applicabili, qualora sia accertato che due associazioni non riconosciute si sono unificate. Principio, questo, che sembra coerente anche con le più recenti linee di tendenza dell'ordinamento in materia di enti collettivi, certamente più favorevoli ad una maggiore interscambiabilità dei ruoli, pur tra enti tipologicamente diversi, come eloquentemente dimostra l'introduzione di nuove figure di trasformazione eterogenea nell'art. 2500 octies c.c.» - ESTRATTO - Cass. civ., Sez. I, Sent., 23/01/2007, n. 1476;

Infine, prendendo atto dell'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il legislatore ha recentemente inserito l'art. 42-bis del codice civile, in vigore dal 3 agosto 2017, con cui si disciplinano le trasformazioni, fusioni e scissioni delle associazioni e fondazioni:

Art. 42-bis c.c.

- **«Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.**
- *La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.*
- **Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.**
- *Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.»*
art. 42-bis cc

A decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 98 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che ha emendato il codice civile, è quindi possibile operare – a rigor di norma – la scissione delle associazioni non riconosciute, come il FASI, applicando le regole previste per le società commerciali in quanto compatibili.

In buona sostanza, la tecnica legislativa è stata quella del rinvio al diritto societario, previo giudizio di compatibilità. La legge, tuttavia, non chiarisce quali siano, in concreto, le norme proprie dei procedimenti di scissione delle società compatibili con la natura delle associazioni non riconosciute. La declinazione concreta del procedimento di scissione delle associazioni e l'analisi della compatibilità con le norme societarie sono dunque demandati all'interprete, generandosi in tal modo possibili aree di incertezza.

Tale criticità sembra, tuttavia, superabile in virtù di due interventi di prassi notarile di cui il primo del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 77-2020/I)¹ ed il secondo del Consiglio Notarile di Firenze (Massima 76/2020) che si allegano [SUB A].

I predetti studi, a supporto dei notai roganti, approfondiscono e argomentano ogni singolo *step* del procedimento di scissione di associazioni e fondazioni, chiarendo quali norme societarie siano da applicare in quanto compatibili con la natura e la forma giuridica delle associazioni e quali norme siano, invece, estranee all'operazione. In tal modo il Notariato ha tracciato una rotta esatta per dare esecuzione alle scissioni associative.

Nel caso di specie, per evitare eventuali criticità in ordine alla legittimità dell'operazione, si è deciso di conformare rigorosamente il progetto e l'atto di scissione del FASI alle istruzioni rese dai consigli notarili.

In materia di società un fascicolo di scissione si compone del progetto di scissione con allegato lo statuto delle società beneficiarie di nuova costituzione, di una situazione patrimoniale aggiornata a non più di 120 giorni, della relazione degli amministratori in ordine all'operazione

¹ Lo Studio 77-2020/I è stato reso in materia di associazioni riconosciute e fondazioni, quindi ipotesi diverse dal caso di specie. Ciononostante è dato trarne delle indicazioni di ordine generale in materia di operazioni straordinarie di enti associativi.

e della relazione degli esperti sul rapporto di concambio. Tutti i suddetti documenti, eccetto il progetto di scissione e lo statuto, sono rinunciabili con il consenso unanime di tutti i soci.

Nella materia che ci interessa, ovvero la scissione associativa, stando alle indicazioni del Notariato, non tutti gli atti che precedono sono però conciliabili con la natura dell'operazione.

Progetto di scissione e statuto della nuova associazione

La redazione del presente progetto di scissione, che costituisce l'elaborato strutturalmente portante dell'intera operazione, è essenziale ed irrinunciabile. Ad esso si accluderà lo statuto della nuova associazione FasiOpen. Nel progetto di scissione saranno inserite le previsioni e le informazioni di cui all'art. 2501 ter e 2506-bis, ove conformi alla natura del fondo. In particolare nelle scissioni di enti associativi il progetto deve almeno prevedere:

- il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle associazioni partecipanti alla scissione;
- l'atto costitutivo della nuova associazione risultante dalla scissione;
- la data a decorrere dalla quale le nuove operazioni di gestione sono imputate al bilancio della nuova associazione beneficiaria della scissione;
- il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di associati od iscritti;
- i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle associazioni partecipanti alla scissione;
- l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali (e non) attribuiti alla nuova associazione risultante dalla scissione.

Il presente progetto di scissione ed i relativi allegati, redatti dal CdA del fondo, sarà depositato presso la sede associativa e pubblicato sul sito internet del FASI e del FasiOpen, come suggerito dal paragrafo 6.2 dello Studio n.77-2020/I del Consiglio Nazionale del Notariato.

Successivamente il progetto di scissione, unitamente ai relativi allegati, sarà approvato dall'Assemblea del Fasi in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 5-bis dello statuto del fondo. A tutela degli iscritti e dei terzi, il relativo verbale di approvazione sarà volontariamente iscritto anch'esso nel sito internet dell'ente per i 30 giorni che precedono la stipula dell'atto di scissione.

Per ragioni di trasparenza, sarà inviata alle imprese, che attualmente aderiscono al FasiOpen, una informativa sull'operazione di scissione.

Situazione economico patrimoniale

La situazione economico patrimoniale, disposta in materia societaria dagli artt. 2501-quater e 2506-ter ai fini della determinazione del rapporto di cambio fra azioni e quote delle società partecipati all'operazione, nelle operazioni straordinarie di enti non commerciali e non lucrativi non può naturalmente avere tale funzione, posto che il concambio è irrilevante nella fattispecie, ma tale situazione economico patrimoniale assolve comunque alla finalità di informare gli associati e gli iscritti sulle condizioni finanziarie degli enti coinvolti.

Inoltre l'art. 2506-ter prevede che la situazione economico patrimoniale non sia obbligatoria nelle scissioni proporzionali con beneficiarie di nuova costituzione, come nel caso di specie.

Per tale motivo, nella scissione del FASI, la situazione economico patrimoniale è un adempimento opportuno, ma non imprescindibile, e comunque rinunciabile con il consenso di tutti gli associati. Ciononostante si ritiene di allegarla al fascicolo dell'operazione per le predette ragioni di trasparenza.

Tale situazione economico patrimoniale dovrà essere riferita ad una data non anteriore a 120 giorni prima del progetto di scissione e deve essere redatta secondo i principi contabili propri dell'ente. Sarà depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet del FASI e del FasiOpen nei modi e nei tempi già illustrati per il progetto di scissione.

Relazione degli amministratori illustrativa delle ragioni della scissione

L'art. 2506-ter c.c. prevede che la relazione degli amministratori illustrativa delle ragioni della scissione non sia obbligatoria nelle scissioni proporzionali con beneficiarie di nuova costituzione, come nel caso di specie. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 2506-ter c.c. l'organo amministrativo può essere esonerato, con il consenso unanime degli associati, dalla redazione della suddetta relazione.

Ciononostante, l'Organo Amministrativo del Fasi ha deciso di produrre ed allegare comunque la Relazione Illustrativa ex art. 2501-*quinquies* c.c. per ragioni di trasparenza e di completezza informativa.


In tale relazione non è però riportata l'illustrazione e giustificazione del rapporto di concambio in quanto estraneo alla fattispecie per le ragioni illustrate nel proseguo del presente progetto.

Relazione degli esperti sul rapporto di cambio

La scissione di un ente associativo non è interessata da diritti patrimoniali esercitabili in ragione della percentuale di partecipazione al capitale sociale come, invece, accadrebbe nelle società commerciali. Negli enti «no profit» i diritti degli associati sono uniformi per natura e svincolati dalla nozione stessa di percentuale di partecipazione. Ne deriva che nessun rapporto di concambio è compatibile con la natura degli enti coinvolti nell'operazione in progetto.

L'eventuale variazione del Fondo comune sarà una mera conseguenza contabile che non rappresenta in alcun modo la misura dei diritti e delle prestazioni a favore degli associati.

In sintesi, non essendo ipotizzabile un vero e proprio rapporto di concambio, la relativa relazione degli esperti è superflua in quanto priva di ipotizzabili contenuti reali.



2

² In relazione alle comunicazioni ai sindacati ex art. 47 della L. 428/1990, l'obbligo sussisterebbe nelle fattispecie in cui sia trasferita dalla scissa alla beneficiaria un'azienda. Nel caso che ci occupa, il FasiOpen non è assolutamente un'azienda, ma un'entità a base mutualistica. L'obbligo di comunicazione cui all'art. 47 della L. 428/1990 è dunque estraneo all'operazione. Ciononostante sarà assicurata comunque idonea informativa ai sindacati, per prevalente spirito di collaborazione e per imprescindibili esigenze di trasparenza, senza che ciò possa essere considerato in alcun modo una

3. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE (art. 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n.1 c.c.)

ASSOCIAZIONE SCISSA

FASI – Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa

Forma giuridica: associazione non riconosciuta

Sede Via Vicenza 23 - 00185 Roma

Cod. Fisc. 80400950582

Indirizzo di posta elettronica certificata pec.fasi@fasi.postecert.it

Presidente: Daniele Damele

Vice Presidente: Fabio Pengo

Direttore generale: Germano Gallina

ASSOCIAZIONE BENEFICIARIA

FasiOpen

Forma giuridica: associazione non riconosciuta

Sede Roma

4. ATTI COSTITUTIVI E STATUTI (art. 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n.2 c.c)

All'esito della scissione l'associazione scissa, ovvero il FASI, modificherà il proprio statuto al solo fine di rimuovere da esso ogni riferimento al FasiOpen, che diverrebbe «*anacronistico*» per effetto della scissione. Si allega lo statuto della beneficiaria di nuova costituzione, FasiOpen, e lo statuto del Fasi per come proposto a seguito della mera ricognizione ed eliminazione dei riferimenti al FasiOpen.

5. RAPPORTO DI CONCAMBIO (art. 2501 ter, comma 1, n.3)

implicita classificazione del FasiOpen quale «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa».

L'art. 2501 ter, comma 1, n. 3 (che statuisce l'obbligo di relazione in ordine al rapporto di concambio nel progetto di scissione), è norma incompatibile con la natura degli enti associativi e non deve, pertanto, essere applicata.

Negli enti non commerciali di natura associativa, come il FASI e come sarà il FasiOpen, i diritti di governance dell'associazione ed i diritti economico patrimoniali sono infatti uniformi, ovvero del tutto avulsi dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale/fondo di dotazione dell'ente. Le prestazioni rese agli iscritti sono anch'esse uniformi e i diritti di voto degli associati sono capitari.

In tale contesto, democratico e non commerciale, la nozione stessa di rapporto di concambio è estranea all'operazione straordinaria di scissione. Non è infatti ipotizzabile alcun concambio laddove voto e diritti sono capitari e non proporzionali alla percentuale di partecipazione al capitale o fondo dell'ente. In tal senso si è espressa anche la massima 76-2020 del Consiglio Notarile di Firenze al paragrafo VI: «... *nessun rapporto di cambio è compatibile con la natura degli enti coinvolti; nessun aumento di capitale dell'incorporante/beneficiaria è ipotizzabile a servizio della fusione/scissione.*

L'eventuale incremento del fondo comune è una conseguenza contabile che non rappresenta la misura della partecipazione degli associati negli enti interessati.»

Si conferma che Confindustria e Federmanager saranno associati fondatori della associazione FasiOpen di nuova costituzione e, per quanto occorrer possa, si specifica che lo saranno in pari misura e con pari diritti.

6. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE. (art. 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n. 4 ed art. 2506 bis, comma quarto, c.c.)

L'attribuzione della qualità di associato della associazione FasiOpen di nuova costituzione e luogo alla data di effetto dell'operazione.

7. BENEFICIARIA: DATA DI DECORRENZA NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (art. 2501 ter, comma 1, n. 5)

Sia l'associazione scissa, FASI, che la beneficiaria di nuova costituzione, FasiOpen, sono e saranno enti privi di scopo di lucro e con esplicito divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione. Per tale ragione l' art. 2501 ter, comma 1, n. 5 (che richiede l'indicazione della data a decorrere da cui le nuove azioni o quote parteciperanno agli utili) è norma incompatibile con la natura degli enti associativi e deve, pertanto, essere inapplicata.

8. DATA DI DECORRENZA DELL'IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI AL BILANCIO DELLA SOCIETA' BENEFICIARIA (art. 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n. 6, c.c.)

Le operazioni della associazione scissa pertinenti agli elementi patrimoniali trasferiti saranno imputate al rendiconto dell'associazione beneficiaria dalla data in cui la scissione produrrà i propri effetti secondo quanto indicato al paragrafo seguente.

9. DATA DI EFFETTO DELLA SCISSIONE

Tutti gli effetti della scissione decorreranno dalla data di stipula dell'atto di scissione, che sarà decisa dall'assemblea degli associati.

10. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI. (art- 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n. 7, c.c.)

Non sussistono, né nella scissa, né nella beneficiaria, categorie privilegiate di associati suscettibili di trattamento differenziato.

11. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI (art- 42-bis e art. 2501 ter, comma 1, n. 8, c.c.)

Non sussistono benefici o vantaggi particolari previsti per gli amministratori degli enti partecipanti alla scissione.

12. DESCRIZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ELEMENTI PATRIMONIALI (art. 2506 bis)

Saranno trasferiti dalla associazione scissa FASI alla beneficiaria FasiOpen, gli elementi patrimoniali attivi e passivi di seguito descritti:

Attività		
Software	<i>attualmente dell'importo di</i>	36.600,00
Crediti verso iscritti FasiOPen	<i>attualmente dell'importo di</i>	3.404.712,00
Saldo conto n. 5915 c/o BCC Roma	<i>attualmente, al netto del dovuto a FASI, dell'importo di</i>	6.981.658,00
Cassa		639,00
<u>Totale Attivo</u>		10.423.609,00

Passività		
PATRIMONIO NETTO		
Fondo di dotazione	<i>attualmente dell'importo di</i>	8.711.742,00
Fondo acc.to prestazioni assistiti	<i>attualmente dell'importo di</i>	902.727,00
Debiti vs assistiti per prestazioni	<i>attualmente dell'importo di</i>	435.494,00
Debiti verso fornitori	<i>attualmente dell'importo di</i>	357.153,00
Debiti tributari	<i>attualmente dell'importo di</i>	5.271,00
Altri debiti	<i>attualmente dell'importo di</i>	11.222,00
<u>Totale Passivo</u>		10.423.609,00

Posto che il presente progetto di scissione è stato elaborato sulla base della situazione economico patrimoniale semestrale al 30 giugno 2024 e che l'atto definitivo di scissione avrà presumibilmente luogo nel mese di dicembre 2024 (o nei primi giorni di gennaio 2025), alla data in cui la scissione produrrà i suoi effetti è ragionevole ritenere che tutte le attività e passività sopra indicate avranno valori diversi.

La naturale operatività della gestione separata FasiOpen, nei mesi che intercorrono fra la data della situazione economico patrimoniale (30 giugno 2024) e l'atto definitivo di scissione, comporta infatti il continuo mutare di poste come liquidità, crediti e debiti, talché l'indicazione dei predetti importi non deve essere considerata vincolante ai fini della scissione, ma indicativa, e le attività e passività saranno, per contro, trasferite alla beneficiaria FasiOpen in ragione del valore alla data dell'atto scissione, facendo in ogni caso riferimento – per crediti, debiti,


prestazioni e fondi di accantonamento per prestazioni agli assistiti – agli importi di competenza dell'intero trimestre in corso alla data di stipula dell'atto di scissione.

Saranno altresì attribuiti alla nuova associazione tutti i rapporti e le posizioni soggettive in essere con i beneficiari e gli iscritti all'attuale gestione separata FasiOpen.

Il presente progetto non prevede, infine, il trasferimento dal Fasi alla associazione beneficiaria, FasiOpen, di lavoratori dipendenti.

13. I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELLE QUOTE DELLA ASSOCIAZIONE BENEFICIARIA.

Per effetto della scissione in progetto la beneficiaria avrà i seguenti associati:



Roma, 26/10/2024